



## RIMBORSI ASSICURATIVI: TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE

I proventi conseguiti a fronte della liquidazione di rimborsi assicurativi rappresentano una casistica assai frequente in azienda.

Il trattamento fiscale di tali indennizzi varia in funzione di ciò che viene indennizzato distinguendo tre diverse fattispecie assimilate rispettivamente a ricavi, plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive.

Esaminiamo il corretto trattamento contabile e fiscale.

### TRATTAMENTO CONTABILE

Come stabilito dal principio contabile n. 12 del CNDC, i rimborsi assicurativi vanno iscritti a CE nella voce:

- ⇒ A.5 "Altri ricavi e proventi", quando relativi a sinistri cui non sono conseguiti oneri straordinari per la riparazione del danno subito (ad esempio risarcimenti sui beni merce);
- ⇒ E.20 "Proventi straordinari", quando relativi a furti o ammanchi di carattere non ricorrente ovvero danni derivanti da eventi di carattere eccezionale (ad esempio incendi e calamità naturali).

Quale contropartita dello SP si utilizzano alternativamente le seguenti voci:

- ⇒ C.II.5 "Crediti verso istituti di assicurazione per sinistri da liquidare", quando l'incasso del risarcimento non è ancora avvenuto;
- ⇒ C.IV.1 "Depositi bancari e postali", quando l'incasso è già avvenuto.

La contabilizzazione dei crediti vantati verso le compagnie di assicurazione deve tener conto dei seguenti aspetti:

- 1) principio della prudenza ossia la certezza del diritto al rimborso;
- 2) principio della competenza ossia in quale esercizio iscrivere a bilancio il credito verso la compagnia di assicurazione.

In sostanza, tenendo conto dei principi sopra elencati è consigliabile contabilizzare il rimborso assicurativo:

- ⇒ nell'esercizio in cui perviene il rimborso ovvero, in attesa dello stesso, la proposta definitiva di liquidazione del sinistro;
- ⇒ in mancanza di tale documentazione, l'importo da contabilizzare deve essere attentamente valutato e documentato dagli amministratori (e avallato dal collegio sindacale se presente). In presenza di dubbi sull'importo iscritto si consiglia di rettificare tale previsione mediante accantonamento ad un fondo rischi tassato;
- ⇒ nell'esercizio di effettivo incasso eventuali maggiori indennizzi ricevuti a seguito di transazioni o decisioni giurisprudenziali.

Esaminiamo alcuni casi concreti.

## RISARCIMENTI ASSICURATIVI SU BENI MERCE

La perdita, totale o parziale, di beni merce determina la rilevazione di un costo che viene rilevato a fine anno come minori rimanenze finali.

Nel corso del 2007 sono andate distrutte merci per un importo di € 20.000. La compagnia assicuratrice intende risarcire il danno per un importo di € 12.000.

- rilevazione del credito v/o la compagnia assicuratrice:

Crediti diversi v/o assicurazioni	a	Altri ricavi e proventi		12.000
-----------------------------------	---	-------------------------	--	--------

Nell'esercizio successivo potrebbero però verificarsi le seguenti ipotesi che comportano variazioni:

ESEMPIO

- a) il risarcimento viene ridotto ad € 10.000 e pertanto occorre rilevare una sopravvenienza passiva data dalla differenza tra il credito iscritto a bilancio e l'indennizzo effettivamente erogato ( $12.000 - 10.000 = 2.000$ ):

<i>diversi</i>	a	Crediti diversi v/o assicurazioni		12.000
Banca c/c			10.000	
Sopravvenienze passive			2.000	

- b) il risarcimento viene aumentato ad € 14.000 e pertanto occorre rilevare una sopravvenienza attiva data dalla differenza tra l'indennizzo effettivamente erogato e il credito iscritto a bilancio ( $14.000 - 12.000 = 2.000$ ):

Banca c/c	a	<i>diversi</i>		14.000
		Crediti diversi v/o assicurazioni	12.000	
		Sopravvenienze attive	2.000	

## RISARCIMENTI ASSICURATIVI SU IMMOBILIZZAZIONI

La perdita o il furto di immobilizzazioni comporta la rilevazione di una minusvalenza per la perdita del bene e di una sopravvenienza attiva per il rimborso assicurativo.

Nel corso del 2007 si è verificato il furto di un cespite dal costo storico di € 20.000, ammortizzato per € 16.000. Nel corso dello stesso esercizio si ottiene un rimborso assicurativo di € 3.000.

- rilevazione minusvalenza:

<i>diversi</i>	a	Impianti		20.000
Fondo ammortamento impianti			16.000	
Minusvalenze			4.000	

- rilevazione rimborso assicurativo:

Banca c/c	a	Minusvalenze		3.000
-----------	---	--------------	--	-------

Trattandosi di un rimborso corrisposto nello stesso esercizio in cui è avvenuto il furto del cespite, il rimborso può essere detratto direttamente dalla minusvalenza.

**ESEMPIO**

Se invece il rimborso assicurativo viene erogato nell'esercizio successivo:

_____	a	_____	_____	3.000
Banca c/c		Soppravvenienze attive		

**ESEMPIO**

Se l'assicurazione provvede a reintegrare il cespite con uno equivalente o simile, non va rilevata alcuna sopravvenienza. I costi sostenuti per l'acquisizione del nuovo cespite vanno capitalizzati mentre eventuali costi accessori (spese di trasporto, ripristino, ecc.) sono da addebitare a CE.

**TRATTAMENTO FISCALE**

Il trattamento fiscale delle indennità assicurative percepite dalle imprese varia in funzione di ciò che viene indennizzato. In linea generale sono considerati:

**RICAVI**

***i risarcimenti danni conseguiti per la perdita o il danneggiamento di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa ed inoltre le materie prime, sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione***

Tali indennizzi concorrono a determinare il reddito dell'esercizio in cui divengono certi ed esigibili anche se percepiti in esercizi successivi al sinistro.

Sono invece considerate:

**PLUS/MINUSVALENZE**

***i risarcimenti per la perdita o il danneggiamento di beni non destinati a produrre ricavi se l'indennizzo viene liquidato o il relativo credito contabilizzato nel medesimo periodo d'imposta dell'evento dannoso***

Generalmente tali indennizzi riguardano i beni mobili ed immobili strumentali ad eccezione dei beni merce. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra l'indennizzo ricevuto, al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione (quali ad esempio le spese di perizia) ed il costo non ammortizzato. Affinché si realizzi una plusvalenza occorre che il danno subito e l'indennizzo ricevuto vengano contabilizzati nel medesimo periodo d'imposta. Se l'indennizzo viene determinato ed erogato in un successivo periodo d'imposta ci si trova dinanzi ad una sopravvenienza.



Nel caso in cui i beni subiscano un danneggiamento che non ne compromette l'utilizzo ma ne diminuisce il valore patrimoniale, la plusvalenza può essere calcolata utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{indennizzo per costo non ancora ammortizzato}}{\text{valore normale del bene danneggiato}}$$

**ESEMPIO**

Nel corso del 2007 si è verificato il danneggiamento di un cespite dal costo storico di € 20.000, ammortizzato per € 16.000. Nel corso dello stesso esercizio si ottiene un rimborso assicurativo di € 3.000. Posto che il valore commerciale del bene prima del danneggiamento ammontasse ad € 14.000 ed il costo residuo fiscalmente riconosciuto a € 4.000 (20.000 - 16.000) occorre impostare la seguente proporzione:  $3.000 : 14.000 = X : 4.000$ . La plusvalenza viene determinata sottraendo dal valore dell'indennizzo ricevuto il risultato della suddetta proporzione:  $3.000 - 857,14 = 2.142,86$ . Tale quota rappresenta la plusvalenza e può essere rateizzata in 5 anni mentre l'importo di € 857,14 rappresenta la contropartita a valori fiscali del danneggiamento subito dal bene



Per i beni che sono stati posseduti per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni (tra il giorno di acquisto del bene e quello della perdita dello stesso), è consentita la possibilità di **rateizzare la plusvalenza in quote costanti per un periodo massimo di 5 esercizi**. Differentemente, per i beni posseduti da meno di 3 anni, la plusvalenza forma reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

TASSAZIONE PLUSVALENZA	⇒	<b><i>beni posseduti da almeno 3 anni: rateizzabile in quote costanti in 5 esercizi</i></b>
	⇒	<b><i>beni posseduti da meno di 3 anni: interamente tassata nell'esercizio di realizzo</i></b>

Qualora l'indennizzo ricevuto risulti inferiore al costo non ammortizzato del bene, occorre rilevare una minusvalenza fiscalmente deducibile.

Vengono infine equiparati alle:

SOPRAVVENIENZE ATTIVE	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b><i>i risarcimenti danni diversi da quelli che costituiscono ricavi o plusvalenze</i></b></li><li>▪ <b><i>i risarcimenti danni relativi a beni strumentali <u>se contabilizzati in un esercizio successivo rispetto a quello del sinistro</u></i></b></li><li>▪ <b><i>i risarcimenti danni relativi ai beni merce <u>se contabilizzati in un esercizio successivo rispetto a quello del sinistro</u></i></b></li></ul>
--------------------------	---	--

L'ipotesi di cui al primo punto è relativa alle polizze che indennizzano l'azienda per eventi diversi dalla perdita di beni materiali quali, ad esempio, i risarcimenti per mancato guadagno, fermo impianti, mancato preavviso, violazione del patto di esclusiva, per inadempimenti contrattuali, ecc.